


ALLEGATO "E"

Contratto N°



CIG: 5597408733 - CUP: B65E120000570008

- CONTRATTO -

per la fornitura di un AFM con relativo microscopio ottico invertito, da installare all'Istituto di Biofisica UOS di Palermo -- del Consiglio Nazionale delle Ricerche

tra

l'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (in seguito per brevità indicato anche "Stazione appaltante"), codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, con sede in Via De Marini 6 – 16149 Genova, rappresentato dal suo Direttore Dott. Michael Pusch, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 85 Prot. 59353 del 03 ottobre 2013 e s.m.i,

e

l'operatore economico " _____ " (in seguito per brevità indicato anche "operatore economico"), con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, rappresentato da _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____, giusto _____.

PREMESSO

a) che con Decisione a contrattare del Direttore della Stazione appaltante n. _____ Prot. N. _____ del _____, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario, per l'acquisizione della fornitura di un AFM con relativo

Pisa: NEST, Piazza San Silvestro 12, I-56127 Pisa, Italy, ☎ (+39) 050.509-401, fax – 417 (direzione)
Lecce:>NNL, Via Arnesano 16, I-73100 Lecce, Italy, ☎ (+39)0832.298239 - fax -237 (amministratore)
Modena: S3, Via Campi 213A, I-41125 Modena, ☎ (+39)059.2055-629 – fax -651

Unità Trasversale di Supporto: Corso Perrone 24, 16152 Genova, ☎ (+39) 010.65-98750, fax – 06302
PARTITA IVA IT 02118311006 – C.F. 80054330586

- microscopio ottico invertito, da installare presso la UOS di Palermo della Stazione appaltante;
- b) che ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di cui al precedente punto a);
- c) che, in base alle risultanze della predetta procedura, riportate negli appositi verbali della Commissione Giudicatrice, l'offerta dell'operatore economico è risultata la prima nella graduatoria;
- d) che l'aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata all'operatore economico con lettera Prot. N. _____ del _____ pervenuta allo stesso data _____;
- e) che ai sensi del D. Lgs. 163/2006, sono state effettuate le verifiche del caso nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario ed è pertanto necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto di fornitura.

Per tutto quanto precede si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento della fornitura.

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica dell'operatore economico del _____ acquisita agli atti con Prot. N. _____ nonché la sua offerta economica del _____ acquisita agli atti con Prot. N. _____.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di un AFM con relativo microscopio ottico invertito in conformità all'offerta tecnica richiamata all'art. 1 del presente contratto (in seguito per brevità indicata anche come "fornitura"), da installare presso la UOS di Palermo della Stazione appaltante sito in Via Ugo La Malfa 153 – 90146 Palermo. Nella fornitura è inclusa la garanzia di assistenza tecnica, di cui all'art. 11 del presente capitolato. La fornitura dovrà essere munita, per le componenti che lo richiedono, della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della Direttiva comunitaria 2006/42/CE) e successive modifiche e integrazioni.

Alla consegna della fornitura, l'operatore economico si obbliga altresì:

- a rilasciare le bolle di consegna di tutti i materiali consegnati;
- a consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte i componenti che lo richiedano, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della Direttiva comunitaria 2006/42/CE) e successive modifiche ed integrazioni;
- a consegnare le schede tecniche e brochure illustrative delle singole apparecchiature consegnate;
- a consegnare manuali di istruzione per l'utilizzo delle singole apparecchiature consegnate, in lingua inglese e/o italiano;
- (eventuale) ad effettuare un corso di addestramento presso la sede della Stazione appaltante della durata di n. 2 giornate lavorative.

ART. 3 – MODALITA' DI RESA, RISCHI E PROPRIETA'

Si intendono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati a piano terreno nonché l'installazione.

L'aggiudicatario sosterrà i rischi di possibili danni o perdita della fornitura durante il trasporto fino alla consegna della fornitura medesima all'indirizzo indicato all'Art. 2 del presente capitolato.

La proprietà della fornitura passerà alla Stazione appaltante alla data del riscontro della regolare esecuzione superata con esito positivo..

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € _____ (diconsi euro _____ / __) – al netto dell'I.V.A. – determinato in base all'Offerta economica richiamata all'articolo 1 del presente contratto. L'importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale.

ART. 5 – ONERI PER LA SICUREZZA

Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l'operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico stesso e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e

dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.RI.).

ART. 6 – TERMINE DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La fornitura dovrà essere consegnata presso il luogo di cui all'articolo 2 del presente contratto, entro 60 (sessanta) giorni solari, decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto. L'installazione dovrà avvenire entro i successivi 20 (venti) giorni solari.

ART. 7 – RISCONTRO DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA

Entro trenta giorni solari dall'installazione della fornitura, Il Direttore dell'esecuzione del contratto, procederà ad avviare il riscontro della regolarità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, rilasciando apposita attestazione quando risulti che l'operatore economico abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'operatore economico per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di riscontro di regolarità di cui trattasi.

ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo contrattuale sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni solari dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e di apposita fattura.

Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (p.es. DURC) nonché a fronte della presentazione, unitamente alla fattura, della Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

ART. 10 – MODALITA' DI FATTURAZIONE

L'operatore economico potrà emettere la fattura riportante:

a) intestazione:

ISTITUTO DI BIOFISICA DEL CNR

VIA UGO LA MALFA 153 – 90146 PALERMO

P. IVA: 0211831106

b) il CIG: 5597408733; il CUP: B65E12000570008;

c) il riferimento al contratto (n° di protocollo e data) emesso dalla Stazione appaltante;

d) l'oggetto della fornitura;

e) l'aliquota IVA ai sensi di Legge (per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

f) il conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

ART. 11 – GARANZIA DI ASSISTENZA TECNICA

La fornitura dovrà essere garantita per l'assistenza tecnica per un periodo minimo di ____ (_____) mesi "on site" dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

ART. 12 - PENALITÀ

Nel caso di mancato rispetto del termine di installazione stabilito all'articolo 6 del presente contratto, l'operatore economico si obbliga al pagamento di una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, per ogni giorno di calendario successivo e continuo di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti al ritardo.

La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore del corrispettivo di cui all'Art. 3 del presente contratto al netto dell'IVA; resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, e ciò senza che l'operatore economico possa accampare pretese di sorta.

ART. 13 – OSSERVAZIONE DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

L'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali e in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la fornitura. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

L'operatore economico, oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, è tenuto altresì, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- del D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie";
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- dal D.P. CNR 23 maggio 2013, n. 00042 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – serie generale – n. 133 del 08/06/2013 recante "Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche".
- delle norme del codice civile per quanto applicabili.

L'operatore economico si impegna infine al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 "Testo unico Sicurezza Lavoro" e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra, l'operatore economico è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai suoi dipendenti nonché a se stesso, ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura.

L'operatore economico si impegna a sollevare il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccezzuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il Consiglio Nazionale delle Ricerche stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura.

A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'operatore economico risulta in possesso di polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa dalla Compagnia _____.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'operatore economico è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi.

Per la natura propria della fornitura, non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento della fornitura, l'operatore economico che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui viene proseguita la fornitura.

ART. 16 – GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, l'operatore economico ha costituito una garanzia, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 163/2006, costituita alternativamente mediante:

- fidejussione bancaria, rilasciata da azienda di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 377 e s.m.i.;
- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (art. 1 Legge 348/1982).

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Genova, legge italiana. La competenza arbitrale è esclusa

ART. 18 – DOMICILIO ELETTO

Per la notifica di tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente contratto, l'operatore economico elegge il domicilio in _____, Via _____, CAP _____ . L'operatore economico ha obbligo di comunicare alla Stazione appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all'operatore economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale, ed eventuali adempimenti di legge, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 20 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. In tal caso, le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione. Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano il presente contratto composto da dieci pagine e venti articoli.

Per L'Op. economico.....

(Nome Cognome)

Firma:.....

Per il CNR-IBF

(Dott. Michael Pusch)

Firma:

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'operatore economico _____ dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del codice civile; dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti, approvando specificatamente tutti gli articoli dal n. 1 al n. 20 compresi.

Per l'operatore economico.....

(Nome Cognome)

Firma:

SCHEMA DI CONTRATTO